

**DELIBERAZIONE 30 LUGLIO 2015
400/2015/R/EEL**

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE (TICA)

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 30 luglio 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (di seguito: decreto legislativo 20/07);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 10 settembre 2010, recante "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (di seguito: Linee guida);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015, recante “Approvazione di un modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici” (di seguito: decreto ministeriale 19 maggio 2015);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A (di seguito: Testo Integrato delle Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 578/2013/R/eel), e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 483/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 483/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- il parere dell’Autorità 16 aprile 2015, 172/2015/I/efr (di seguito: parere 172/2015/I/efr).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 28/11 prevede, tra l’altro, che, a partire dall’1 ottobre 2014, la comunicazione per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle Linee guida (relativi a interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera) nonché per l’installazione e l’esercizio di unità di microgenerazione, come definite dall’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 20/07, disciplinata dall’articolo 27, comma 20, della legge 99/09, sia effettuata utilizzando un modello unico approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Modello Unico), sentita l’Autorità; e che tale Modello Unico sostituisca i modelli eventualmente adottati, fino a tale data, dai Comuni, dai gestori di rete e dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE);
- il Ministro dello Sviluppo Economico, visto il parere 172/2015/I/efr dell’Autorità, con il decreto ministeriale 19 maggio 2015 ha approvato il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici. In particolare, ai sensi dell’articolo 2, le disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015 trovano applicazione per impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche:
 - realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
 - aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
 - aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
 - per i quali sia contestualmente richiesto l’accesso al regime dello scambio sul posto;

- realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11;
- assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione;
- l'utilizzo del Modello Unico allegato al decreto ministeriale 19 maggio 2015 consente ai produttori di rivolgersi a una interfaccia unica (il gestore di rete), con ciò realizzando una significativa semplificazione della procedura;
- il Modello Unico, di cui al precedente alinea, è costituito da due parti:
 - la prima finalizzata alla comunicazione preliminare alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico nonché alla richiesta di connessione. Essa include la dichiarazione di possedere tutti i requisiti necessari per accedere alle procedure semplificate e il conferimento al gestore di rete del mandato con rappresentanza per l'inserimento dei dati sul sistema GAUDÌ e per la trasmissione al GSE dei dati necessari per lo scambio sul posto (di seguito: Parte I del Modello Unico);
 - la seconda, finalizzata alla comunicazione di fine lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, comprende le informazioni relative alla marca e al modello degli inverter, dei sistemi di protezione d'interfaccia e degli eventuali sistemi di accumulo presenti. Essa include inoltre la dichiarazione di conformità dell'impianto alle diverse disposizioni normative di riferimento, la dichiarazione di avvenuta presa visione e accettazione del format del regolamento d'esercizio e del contratto di scambio sul posto (di seguito: Parte II del Modello Unico);
- il decreto ministeriale 19 maggio 2015 prevede anche che:
 - nel caso in cui siano necessari, ai fini della connessione, esclusivamente lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura, l'iter di connessione possa essere avviato automaticamente, senza l'emissione del preventivo per la connessione da parte del medesimo gestore di rete (articolo 3, commi 4 e 5); e che, in tali casi, trovi applicazione un solo corrispettivo standard inclusivo dei costi di connessione a carico del richiedente, come determinato dall'Autorità ed eventualmente da corrispondersi in due rate qualora superi 100 euro (articolo 4, comma 4);
 - nei casi che non rientrano nel precedente alinea (ossia nel caso in cui sia accertata la necessità di lavori complessi per la connessione ovvero la necessità di lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura), trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall'Autorità in materia di connessioni (articolo 3, comma 6 e 7);
 - i gestori di rete aggiornino i propri portali informatici, anche al fine di consentire l'interoperabilità con gli altri soggetti interessati (articolo 4, comma 1);
 - l'Autorità vigili sull'attuazione del decreto ministeriale 19 maggio 2015 da parte dei gestori di rete e aggiorni i provvedimenti di propria competenza in materia di accesso al sistema elettrico (articolo 4, comma 4);
 - i gestori di rete forniscano al richiedente, anche tramite il proprio sito internet, un vademecum informativo che elenchi gli adempimenti cui è tenuto il

richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto e che indichi soggetti e riferimenti cui dovrà rivolgersi (articolo 4, comma 6).

RITENUTO CHE:

- sia necessario modificare il Testo Integrato delle Connessioni Attive, al fine di integrare il medesimo TICA con le disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015, vincolanti e non disponibili all'Autorità;
- sia, a tal fine, necessario prevedere, in particolare, che:
 - nel caso degli impianti fotovoltaici aventi tutte le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto e per la cui connessione siano necessari esclusivamente lavori semplici limitati all'installazione del gruppo di misura:
 - i. l'iter di connessione sia avviato automaticamente alla presentazione della Parte I del Modello Unico, senza l'emissione del preventivo per la connessione da parte dell'impresa distributrice;
 - ii. il richiedente versi all'impresa distributrice, a titolo di corrispettivo onnicomprensivo, solo la quota fissa, pari a 100 euro, del corrispettivo per la connessione previsto dall'articolo 12, comma 12.1, del TICA, evitando il versamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo;
 - iii. l'impresa distributrice attivi la connessione entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della Parte II del Modello Unico; e che, a tal fine, l'impresa distributrice comunichi tempestivamente al richiedente, secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento e come attualmente già previsto dal TICA, la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Anche in questo caso, vale il principio generale, espresso negli articoli 14 e 28 del TICA, secondo cui, ai fini dell'applicazione degli indennizzi automatici, sono fatti salvi i ritardi derivanti da cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi;
 - per gli impianti di produzione diversi da quelli di cui al precedente alinea, trovino applicazione le tempistiche e le modalità già definite dall'Autorità in materia di connessione degli impianti di produzione nel TICA, previa comunicazione dell'impresa distributrice al richiedente entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I del Modello Unico;
 - le modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione (MCC), predisposte e pubblicate dalle imprese distributrici ai sensi dell'articolo 3 del TICA, contengano una sezione autonoma, di semplice e veloce lettura, dedicata agli impianti fotovoltaici aventi tutte le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2015; e che, in particolare, la predetta sezione descriva tutte le procedure necessarie, espliciti i corrispettivi da versare nei diversi casi e identificati, con chiarezza, i soggetti ai quali il richiedente dovrà rivolgersi per le varie evenienze che

- potranno presentarsi durante la vita dell'impianto fotovoltaico, indicando anche un contatto telefonico e un indirizzo di posta elettronica;
- non sia necessario sottoporre le precedenti modifiche a consultazione preventiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi a contenuto vincolato per l'Autorità;
 - sia, inoltre, opportuno rinviare alla prossima revisione della regolazione in materia di connessioni (prevista dalla deliberazione 483/2014/R/eel) l'aggiornamento dei corrispettivi per il rilascio del preventivo e per la realizzazione della connessione, ivi inclusa la definizione del corrispettivo onnicomprensivo previsto per gli impianti fotovoltaici rientranti nell'ambito di applicazione del decreto ministeriale 19 maggio 2015 e per i quali sono necessari solo lavori semplici limitati al gruppo di misura

DELIBERA

1. Il Testo Integrato delle Connessioni Attive, al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015, è modificato nei seguenti punti:
 - all'articolo 1, comma 1.1, dopo la lettera zz) è aggiunta la seguente: “
 - aaa) **impianto fotovoltaico ex decreto ministeriale 19 maggio 2015** è un impianto fotovoltaico avente tutte le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2015, ovvero:
 - realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
 - avente potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
 - avente potenza nominale non superiore a 20 kW;
 - per il quale sia contestualmente richiesto l'accesso al regime dello scambio sul posto;
 - realizzato sui tetti degli edifici con le modalità di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 28/11;
 - caratterizzato da assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.”;
 - all'articolo 1, comma 1.2, dopo la lettera aa) sono aggiunte le seguenti: “
 - bb) **decreto ministeriale 19 maggio 2015** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 recante “Approvazione di un modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici”;
 - cc) **Modello Unico** è il modello unico di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 19 maggio 2015 approvato con il medesimo decreto

ministeriale. Tale modello unico è costituito da una Parte I recante i dati da fornire prima dell'inizio dei lavori, sostitutiva della richiesta di connessione, e da una Parte II recante i dati da fornire alla fine dei lavori, sostitutiva della comunicazione di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione.”;

- all'articolo 3, dopo il comma 3.3 è aggiunto il seguente: “
 - 3.4 Le MCC di cui al comma 3.1 devono contenere una sezione autonoma dedicata agli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015, predisposta opportunamente affinché sia di semplice e veloce lettura da parte dei richiedenti e recante:
 - a) le modalità per la presentazione della Parte I del Modello Unico, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta, precisando che lo schema elettrico unifilare dell'impianto includa anche le informazioni previste per lo schema unifilare di misura, redatto ai sensi della specifica tecnica di misura e in particolare le informazioni relative alla localizzazione delle apparecchiature di misura e dei punti di connessione dell'impianto alla rete pubblica;
 - b) le informazioni relative alle eventuali opere di competenza del richiedente, ivi incluse quelle relative all'alloggiamento dell'apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta;
 - c) la descrizione delle procedure da seguire e dei corrispettivi da versare, distinguendo il caso in cui si rendano necessari solo lavori semplici limitati all'apparecchiatura di misura dagli altri casi;
 - d) le modalità e i tempi entro i quali l'impresa distributrice effettua le verifiche previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 19 maggio 2015;
 - e) gli adempimenti a cui è tenuto il richiedente durante la fase di esercizio dell'impianto fotovoltaico;
 - f) i soggetti ai quali il richiedente dovrà rivolgersi per le varie evenienze che potranno presentarsi durante la vita dell'impianto fotovoltaico, indicando anche un contatto telefonico e un indirizzo di posta elettronica;
 - g) le modalità e i tempi per la presentazione di una richiesta di voltura della pratica di connessione;
 - h) le modalità e i tempi per comunicare al gestore di rete l'eventuale volontà di rinunciare alla pratica di connessione ovvero dismettere o mettere in conservazione l'impianto di produzione.”;
- la rubrica dell'articolo 6 “*Richieste di connessione*” è sostituita dalla seguente: “*Richieste di connessione per impianti diversi dagli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015*”;
- dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente: “

Articolo 6bis

Richieste di connessione per impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015

- 6bis.1 Le richieste di connessione nel caso di un impianto fotovoltaico ex decreto ministeriale 19 maggio 2015 sono presentate all'impresa distributrice sulla cui rete insiste il punto di connessione già esistente e utilizzato per i prelievi di energia elettrica, inviando esclusivamente la Parte I del Modello Unico con i relativi allegati.
- 6bis.2 Per le finalità di cui al comma 6bis.1, il soggetto che richiede la connessione avvalendosi del Modello Unico è sempre e soltanto il soggetto che, in relazione all'impianto per il quale si sta presentando richiesta di connessione, intende rivestire la qualifica di produttore di energia elettrica.
- 6bis.3 Il richiedente, qualora non coincida con il cliente finale titolare del punto di connessione oggetto della richiesta di connessione, è tenuto ad allegare alla Parte I del Modello Unico il mandato ottenuto dal cliente finale per la presentazione della domanda di modifica della connessione esistente, nonché il mandato con rappresentanza del cliente finale ai fini dell'accettazione del contratto di scambio sul posto. In tali casi, il richiedente riporta, nella Parte II del Modello Unico, il codice IBAN del cliente finale a cui verrà intestata la convenzione di scambio sul posto.”;

- alla parte III, la rubrica del Titolo I è sostituita dalla seguente:

“TITOLO I

CONDIZIONI PROCEDURALI PER GLI IMPIANTI DIVERSI DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2015”;

- all'articolo 7, comma 7.3, lettera c), dopo le parole “le opere strettamente necessarie” sono aggiunte le seguenti: “alla connessione: cioè le opere strettamente necessarie”;
- alla parte III, la rubrica del Titolo II è sostituita dalla seguente:

“TITOLO II

CONDIZIONI ECONOMICHE PER GLI IMPIANTI DIVERSI DAGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI EX DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2015”;

- alla parte III, dopo il Titolo II è inserito il seguente:

“TITOLO IIbis
CONDIZIONI PROCEDURALI ED ECONOMICHE PER GLI IMPIANTI
FOTOVOLTAICI EX DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2015

Articolo 13bis

Condizioni procedurali ed economiche per impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015

- 13bis.1 Il gestore di rete, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico:
- a) qualora l'impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici limitati all'installazione dei gruppi di misura, ne dà informazione al richiedente evidenziando il codice di rintracciabilità della pratica, dà avvio alla procedura per la connessione, dà seguito alle comunicazioni e l'inserimento dei dati previsti dall'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2015, predispone il regolamento d'esercizio e addebita al richiedente il corrispettivo onnicomprensivo per la connessione, pari a 100 euro;
 - b) qualora l'impianto fotovoltaico soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto e richieda, ai fini della connessione, lavori semplici non limitati all'installazione del gruppo di misura o lavori complessi, ne dà motivata informazione al richiedente, predispone il preventivo per la connessione e addebita al richiedente il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6.
- Qualora l'impianto fotovoltaico non soddisfi tutti i requisiti previsti dal medesimo decreto, ne dà motivata informazione al richiedente ed evidenzia la necessità di presentare la richiesta di connessione secondo le modalità di cui all'articolo 6. In tali casi trovano applicazione le normali condizioni di cui ai Titoli I e II della Parte III del TICA.
- 13bis.2 Gli addebiti di cui al comma 13bis.1 vengono effettuati secondo le modalità per cui il richiedente ha dato la propria autorizzazione nell'ambito della Parte I del Modello Unico utilizzando il medesimo IBAN comunicato al gestore di rete nella parte I del Modello Unico per l'addebito dei costi di connessione. Nel caso in cui l'addebito non vada a buon fine, il gestore di rete ne dà comunicazione al richiedente e sospende la procedura di connessione fino a che il pagamento viene completato.
- 13bis.3 Il gestore di rete comunica al sistema GAUDÌ, secondo le modalità definite da Terna, le informazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto ministeriale 19 maggio 2015, nonché le informazioni di cui al

comma 7.8bis, indicando, tra le tipologie di SSPC, quella denominata SSP-A. Tale comunicazione deve essere effettuata:

- a) entro 25 (venticinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della Parte I completa del Modello Unico, nei casi di cui al comma 13bis.1, lettera a);
- b) entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di accettazione del preventivo, nei casi di cui al comma 13bis.1, lettera b).

13bis.4 Nei casi di cui al comma 13bis.1, lettera a):

- a) il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, invia al gestore di rete la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta;
- b) il gestore di rete, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, inserisce le relative informazioni nel sistema GAUDÌ, ivi inclusa la data di ultimazione dei lavori dell'impianto di produzione, come rilevata dal predetto Modello Unico, nonché la predetta data di ricevimento della Parte II completa del Modello Unico;
- c) il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della Parte II completa del Modello Unico, attiva la connessione dell'impianto alla rete. A tal fine, il gestore di rete comunica tempestivamente al richiedente la disponibilità all'attivazione della connessione, indicando alcune possibili date. Il documento relativo alla disponibilità all'attivazione della connessione viene trasmesso secondo modalità che consentano l'immediato ricevimento (fax, posta elettronica certificata, portale informatico qualora disponibile).

13bis.5 Nei casi di cui al comma 13bis.1, lettera b):

- a) qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità di cui al comma 7.2, una comunicazione di accettazione del preventivo corredata dalla documentazione attestante il pagamento del corrispettivo per la connessione di cui al comma 12.1. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e);
- b) il richiedente, una volta completate le opere strettamente necessarie alla connessione (qualora previste), invia al gestore di rete la comunicazione di completamento delle predette opere. Il tempo di realizzazione della connessione di cui al comma 10.1 decorre dalla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, di tale comunicazione ovvero, se successivo, dal termine ultimo

- previsto dal comma 9.6 per la presentazione delle richieste di autorizzazione da parte del gestore di rete, qualora necessarie. Nel caso in cui non siano previste opere strettamente necessarie alla connessione né siano necessarie autorizzazioni, il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data di ricevimento, da parte del gestore di rete, della comunicazione completa di accettazione del preventivo;
- c) il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia al gestore di rete la Parte II del Modello Unico opportunamente compilata e sottoscritta;
 - d) ai fini dell'attivazione della connessione, trovano applicazione le procedure e le tempistiche di cui ai commi 10.6bis, 10.7 e 10.8. A tal fine, la Parte II del Modello Unico sostituisce la dichiarazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione e non servono i documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo;
 - e) trovano applicazione anche i commi 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 7.9, l'articolo 8, i commi 9.6, 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4.
- 13bis.6 Ai fini dell'attivazione della connessione, i gestori di rete applicano anche le procedure di cui ai commi 10.10, 10.10bis e 10.12. A tal fine, non servono i documenti necessari all'attivazione della connessione in prelievo in quanto già presente. Trovano altresì applicazione i commi 10.13, 10.14, 10.15.
- 13bis.7 Il gestore di rete, entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data di attivazione della connessione, invia al GSE, ai fini dell'attivazione della convenzione di scambio sul posto, le informazioni relative all'anagrafica del cliente finale titolare del POD, il codice IBAN e un recapito del medesimo cliente, nonché il codice di rintracciabilità della pratica di connessione e il codice CENSIMP del corrispondente impianto di produzione.
- 13bis.8 L'inserimento dei dati afferenti l'impianto nel sistema GAUDÌ, viene effettuato dai gestori di rete, sulla base del mandato con rappresentanza ad essi conferito ai sensi della Parte I del Modello Unico. A tal fine:
- a) gli adempimenti di cui all'articolo 36 posti in capo ai richiedenti la connessione sono effettuati dal gestore di rete, secondo modalità e tempistiche definite da Terna;
 - b) in deroga a quanto previsto ai commi 36bis.1, 36bis.2, il gestore di rete, dopo aver ricevuto lo schema unifilare in allegato alla Parte I del Modello Unico, ne verifica la correttezza e coerenza sia formale che sostanziale con le prescrizioni regolatorie e con quanto previsto dalla specifica tecnica di misura, e comunica al richiedente, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di

- ricevimento della Parte I completa del Modello Unico, la presenza di eventuali inesattezze, affinché quest'ultimo possa correggere gli errori presenti;
- c) il gestore di rete, in attuazione del comma 36bis.3, inserisce sul sistema GAUDÌ lo schema unifilare in allegato alla Parte I del Modello Unico.”;
- all'articolo 14, comma 14.1, le parole “al comma 7.1” sono sostituite dalle seguenti: “ ai commi 7.1 e 13bis.1”;
2. al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al punto 1., Terna definisce modalità transitorie per la gestione del sistema GAUDÌ prevedendo che, a seguito della registrazione dell'impianto in GAUDÌ ai sensi dell'articolo 13bis, comma 13bis.3, del TICA, il predetto sistema invii al richiedente le credenziali di accesso. Inoltre Terna, entro il 30 settembre 2015, sottopone alla verifica del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità le modifiche a regime da apportare al sistema GAUDÌ al fine di implementare, entro l'1 gennaio 2016, quanto previsto dal presente provvedimento in relazione agli impianti fotovoltaici ex decreto ministeriale 19 maggio 2015;
 3. le disposizioni di cui al punto 1. si applicano secondo le tempistiche previste dal decreto ministeriale 19 maggio 2015. A tal fine, le imprese distributrici aggiornano le proprie MCC, la propria modulistica e i propri portali informatici (se presenti), affinché siano disponibili e operativi entro la medesima data;
 4. la presente deliberazione e il testo Tica, come modificato dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 luglio 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni